

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6441 del 20/11/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società TEKOTELCOM S.r.l. per l'impianto destinato ad attività di assemblaggio e collaudo di apparecchiature elettroniche, sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Emilia Levante n. 840 (S.S. 9 - Via Emilia).
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6709 del 19/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venti NOVEMBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **TEKO TELECOM S.r.l.** per l'impianto destinato ad attività di assemblaggio e collaudo di apparecchiature elettroniche, sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Emilia Levante n. 840 (S.S. 9 - Via Emilia).

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società Teko Telecom S.r.l. (C.F. e P.IVA 03272231204) per l'impianto destinato ad attività di assemblaggio e collaudo di apparecchiature elettroniche, sito in Comune di Castel San Pietro Terme, via Emilia Levante n. 840 (S.S. 9 - Via Emilia), che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Castel San Pietro Terme}.
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁵** {Soggetto competente Comune di Castel San Pietro Terme}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
5. Obbliga la società **TEKO TELECOM S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹, rilascio subordinato all'ottenimento del relativo titolo edilizio (PDC 384/GE/2023), in istruttoria alla data di redazione del presente atto.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società Teko Telecom S.r.l. (C.F. e P.IVA 03272231204) con sede legale in Castel San Pietro Terme (BO), via Meucci n. 24/A, per l'impianto sito in Comune di Castel San Pietro Terme, via Emilia Levante n. 840 (S.S. 9 - Via Emilia), ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme in data 19/10/2023 (Prot. 30869), così come integrata in data 30/10/2023 (Prot. n. 31931) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, con dichiarazione che l'istanza di AUA è richiesta con

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

ulteriori titoli abilitativi, con dichiarazione che l'attività non ha interferenze con la Rete Natura 2000 e con dichiarazione che l'attività non è soggetta agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui ai Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 14211 del 09/05/2024 (pratica SUAP n. 9/AUA/2023), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 10/05/2024 al PG/2024/86214 e confluito nella **Pratica SINADOC 19075/2024**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti, richiedendo l'attivazione di ARPAE-APAM per la valutazione della matrice di impatto acustico a supporto del Comune di medesimo.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/94971 del 23/05/2024 ha richiesto documentazione integrativa ai fini dell'avvio formale, segnalando l'anomalo ritardo tra data di ricezione completa al SUAP della domanda di AUA (30/10/2023) e la data di formale trasmissione della pratica del SUAP ad ARPAE (10/05/2024).
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 16448 del 30/05/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 30/05/2024 al PG/2024/99565, ha richiesto alla società in oggetto integrazioni ai fini dell'avvio formale del procedimento, sospendendo i termini del medesimo e rideterminando i termini del procedimento medesimo in 120 gironi a decorrere dalla presentazione delle integrazioni richieste.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 16445 del 30/05/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 30/05/2024 al PG/2024/99632, ha trasmesso al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) ed al Consorzio di Bonifica Renana l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 16444 del 30/05/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 30/05/2024 al PG/2024/99762, ha inviato la documentazione acustica presentata della società Teko Telecom S.r.l. in data 30/04/2024 (Prot. SUAP n. 12787), che per errore materiale non era stata inoltra con la precedente nota del 09/05/2024 (Prot. SUAP n. 14211) e contestualmente ha chiarito, tra l'altro, che *"trattasi di nuova attività in prima attivazione in nuovo edificio produttivo (PDC 384/GE/2023 – prot. n. 27150 del 15/09/2023)"* e che *"l'AUA (prot. 30869/2023) è stata presentata successivamente e separatamente al titolo edilizio (prot. 7150/2023), ed è stato considerato come procedimento autonomo, talché per il titolo edilizio è stata convocata conferenza di servizi decisoria, ex art. 14, c.2, Legge n. 241/1990, ns. prot. 14722/2024"*.
- Il S.U.A.P. con nota del 06/06/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 06/06/2024 al PG/2024/104325, ha riavviato il procedimento in oggetto, rideterminandone i tempi dal 05/06/2024, e contestualmente ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 05/06/2024 (Prot. SUAP n. 17085) ai fini della procedibilità e dell'avvio al procedimento in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/106284 del 10/06/2024 ha comunicato la presa atto dell'avvio del procedimento del SUAP ed ha specificato i pareri ed i nulla osta attesi dai soggetti competenti coinvolti.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/125755 del 09/07/2024 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali richiesti.

- Il Consorzio della Bonifica Renana con nota Prot. n. 8924 del 05/07/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 05/07/2024 al PG/2024/124030, ha comunicato che l'intervento presentato non interferisce con il reticolo irriguo-idraulico di competenza del Consorzio medesimo.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/130076 del 16/07/2024 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali richiesti.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 22177 del 22/07/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 22/07/2024 al PG/2024/134280, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 70708 del 09/08/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 09/08/2024 al PG/2024/146896, ha certificato che l'immobile in oggetto è inserito in zona non dotata di servizio pubblica fognatura.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 24983 del 20/08/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 21/08/2024 al PG/2024/151205, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 09/08/2024 (Prot. SUAP n. 24375).
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/153708 del 26/08/2024 ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni per la matrice acustica ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/154527 del 26/08/2024 ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni per le matrici scarichi in acque superficiali ed emissioni in atmosfera ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti.
- L'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna con nota Prot. n. 59762.U del 17/09/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 17/09/2024 al PG/2024/167103, ha trasmesso parere favorevole senza prescrizioni alla realizzazione delle opere di progetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/174403 del 27/09/2024 ha sollecitato il Comune di Castel San Pietro Terme e il Gestore del corpo idrico recettore (A.N.A.S. S.p.A. - Compartimento di Bologna) ad inviare i pareri di competenza necessari al rilascio dei titoli ambientali richiesti.
- Il Comune di Castel San Pietro Terme con nota Prot. n. 30091 del 10/10/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 10/10/2024 al PG/2024/183375, ha trasmesso parere ambientale favorevole per lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, e pareri favorevoli per la parte di edilizia-urbanistica e per impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 30329 del 11/10/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 11/10/2024 al PG/2024/184398, ha trasmesso il nulla osta senza prescrizioni del Gestore del Corpo Idrico Recettore Stradale (A.N.A.S. S.p.A. - Compartimento di Bologna) Prot. n. U.874509 del 11/10/2024 con la quale ha comunicato che non vi sono motivi ostativi all'adozione dell'AUA richiesta.

- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in acque superficiali, emissioni in atmosfera e impatto acustico, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle interferenze con la Rete Natura 2000 ed agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., preso atto che l'istanza di AUA (Prot. SUAP n. 30869/2023) per lo stabilimento in oggetto è separato, autonomo e successivo procedimento rispetto a quello precedentemente avviato per il relativo titolo edilizio in oggetto (PDC 384/GE/2023 - Prot. SUAP n. 27150/2023), dato atto che alla data di redazione del presente atto il Comune di Castel San Pietro Terme ha espresso parere favorevole per la parte urbanistico-edilizia sia per l'istanza di AUA che per il procedimento per il titolo edilizio, il quale risulta ancora in istruttoria e pertanto, ai sensi del D.P.R. 160/2010 e del D.P.R. 59/2013, il rilascio della presente AUA è subordinato all'ottenimento del citato titolo edilizio in istruttoria, acquisiti i contributi tecnici di ARPAE-APAM e di ARPAE-AACM (Unità Rifiuti, Bonifiche ed Energia), acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 817,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.5 pari a € 221,00.
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
- Allegato C - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.5 pari a € 300,00.

Bologna, data di redazione 19/11/2024

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹¹
(determina firmata digitalmente)

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹¹ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto TEKOTEL TELECOM S.r.l.

Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Emilia Levante n. 840 (S.S. 9 - Via Emilia)

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico denominato S2 in acque superficiali (fosso stradale a fregio di Via Emilia Levante n. 840 – S.S. 9 - Via Emilia che recapita nel torrente Sillaro) classificato dal Comune di Castel San Pietro Terme (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola), come “scarico di acque reflue domestiche” costituite da acque reflue domestiche dei servizi igienici, dei lavandini e delle docce presenti nell’attività di assemblaggio e collaudo di apparecchiature elettroniche.

Le acque reflue domestiche dei lavandini e delle docce sono pretrattate mediante degrassatore (da 124 A.E.) e poi sono trattate, assieme alle acque reflue domestiche dei servizi igienici, nel depuratore aziendale (da 150 A.E.) dato da un impianto biologico di ossidazione totale a fanghi attivi (dato da una vasca Imhoff, da una vasca di sollevamento/accumulo, da una vasca monoblocco di ossidazione per il trattamento biologico aerobico e di sedimentazione finale con ricircolo dei fanghi e da una vasca di disinfezione finale) prima di essere scaricate in acque superficiali.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine 2 scarichi (denominati S1 ed S3 e derivati da separate reti fognarie di raccolta delle acque meteoriche di cui una rete è dotata da laminazione in linea, per sovradimensionamento della rete medesima, e l’altra rete è dotata di vasca di laminazione idraulica da 600 m³) di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di transito e sosta che recapitano nel medesimo fosso stradale ricettore, dichiarate non contaminate, e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Tali immissioni sono comunque soggette alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore (ANAS).

Prescrizioni

Vista la nota Prot. n. 30091 del 10/10/2024 del Comune di Castel San Pietro Terme (viste le prescrizioni espresse da ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola con parere PG/2024/154527 del 26/08/2024) di parere favorevole all'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 10/10/2024 al PG/2024/183375 e riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale), si applicano le seguenti prescrizioni:

1. Le linee fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche e lo scarico dovranno essere mantenuti conformemente a quanto autorizzato, nel rispetto dei criteri di dimensionamento fissati dalla D.G.R. 1053/2003.
2. Diversi sistemi di trattamento e di scarico delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti agli atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
3. Il Titolare dello scarico non deve aumentare gli abitanti serviti (154 A.E.).
4. Il Titolare dello scarico deve adottare le misure necessarie per evitare inquinamento, anche se temporaneo.
5. Vista la consistenza in A.E. dello scarico originato dalle attività svolte (154 A.E.) e in base alla Tabella D della D.G.R. 1053/2003, si prevede il rispetto dei limiti di accettabilità fissati dalla normativa regionale vigente imposti nella citata Tabella.
6. Il Titolare dello scarico deve eseguire i campioni dei reflui domestici in uscita dal sistema di trattamento con cadenza semestrale per la durata di due anni (2025 e 2026). Al termine dei due anni gli esiti analitici dovranno essere inviati ad ARPAE-AACM, ad ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola ed al Comune di Castel San Pietro Terme accompagnati da una relazione tecnica che descriva e attesti il rispetto dei limiti. Gli esiti analitici dovranno inoltre essere resi disponibili agli Organi di Vigilanza e Controllo.
7. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - a) i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
 - b) i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
 - c) siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque reflue domestiche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;

- d) i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche (degrassatore ed impianto biologico di ossidazione totale a fanghi attivi) dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata;
 - e) lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;
 - f) di tutti gli interventi di manutenzione sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
 - g) sulle aree esterne non devono essere effettuate lavorazioni e non devono esserci depositi di materie prime e rifiuti tali da dare origine a fenomeni di dilavamento e conseguente inquinamento durante gli eventi meteorici ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006;
 - h) il fosso stradale dovrà essere gestito in base alle disposizioni fissate dal Gestore (ANAS S.p.A.) del corpo idrico ricettore degli scarichi originati dallo stabilimento, al fine di evitare la formazione di zone di ristagno dei reflui e consentire il regolare deflusso delle acque scaricate;
 - i) non si effettuino scarichi diversi da quelli di acque reflue domestiche (dove per domestiche si intende solo acque derivanti dal metabolismo umano o dall'attività domestica ovvero da servizi igienici e cucine),
 - j) lo scarico delle acque reflue domestiche acque non dovrà essere causa di inconvenienti ambientali né di inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali.
8. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dal Gestore (ANAS S.p.A.) del corpo idrico ricettore degli scarichi originati dallo stabilimento, con specifici atti di concessione, parere idraulico e/o espressa necessità di tutela idraulica e/o degli usi delle acque superficiali a valle degli scarichi autorizzati.
9. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
10. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità Competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
11. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente

interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

12. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio AUA, con particolare riferimento a:
 - Elaborato "Relazione descrittiva di AUA" datato 09/08/2024 (agli atti di ARPAE in data 21/08/2024 al PG/2024/151205).
 - Elaborato "Reti fognarie esterne" in scala 1:200 e datato 08/08/2024 (agli atti di ARPAE in data 10/05/2024 al PG/2024/86214).

Pratica Sinadoc 19075/2024

Documento redatto in data 19/11/2024



Comune di Castel San Pietro Terme

Piazza XX Settembre, 3 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Area Servizi al Territorio Servizio Edilizia Urbanistica e Territorio

richiesta presentata il 19/10/2023 al n. 30869 di protocollo

Pratica n. 9/AUA/2023

Fascicolo: 6.9- 55/2023

MLS/an

Trasmesso a mezzo PEC

SPETT.LE

ARPAE - AACM

aoobo@cert.arpa.emr.it

SINADOC n. 19075/2024

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 19/10/2023 al numero 30869 di protocollo, dalla Società TEKNO TELECOM S.R.L. – Via Emilia Levante n. 840207 – **Pratica SUAP n. 9/AUA/2023.**

PARERE DI COMPETENZA AMBIENTALE – EDILIZIO - URBANISTICO

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 19/10/2023 al numero 30869 di protocollo e successiva integrazione del 30/10/2023 prot. n. 31931, dal Signor Amaducci Andrea – C.F. MDCNDR72P22H294S, referente dalla Società TEKNO TELECOM S.R.L. – C.F. 03272231204, presidente consiglio amministrazione Signor James Edward Wavle III C.F. WVJLSD67M17Z404Q, per i seguenti titoli ambientali:

- Scarico di acque reflue che recapitano in fosso stradale;
- Comunicazione/nulla osta impatto acustico

provenienti da edificio in fase riqualificazione (PDC 384/GE/2023 – prot. n. 27150 del 15/09/2023) ove si svolgerà attività di assemblaggio e collaudo di apparecchiature elettroniche, sito a Castel S. Pietro Terme (BO) in Via Emilia Levante n. 840, identificato catastalmente al Fg. 96, mapp. 220 sub. 2;

Visto il parere favorevole di ARPAE – APAM – Distretto di Imola, Sinadoc 19075/24, al rilascio del Nulla Osta Acustico con prescrizioni, acquisito al protocollo del comune in data 27/08/2024 prot. n. 25438;

Visto il parere favorevole di ARPAE – APAM – Distretto di Imola, Sinadoc 19075/24, per la matrice scarichi di acque reflue domestiche su corpo idrico superficiale (fosso stradale della S.S. 9 in gestione ad ANAS) Ed emissioni in atmosfera, con prescrizioni, acquisito al protocollo del comune in data 27/08/2024 prot. n. 25575;

Si esprime:

- parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione unica Ambientale per le matrici ambientali: impatto acustico e scarichi di acque reflue domestiche su corpo idrico superficiale, nel rispetto delle prescrizioni impartite nei pareri sopra citati;

- parere favorevole per la parte edilizia – urbanistica: **PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO N. 384/GE/2023 DEL 15/09/2023 PER RIQUALIFICAZIONE DI TERRITORIO URBANIZZATO - DEMOLIZIONE DI FABBRICATO DISMESSO E REALIZZAZIONE DI EDIFICIO A DESTINAZIONE PRODUTTIVA, DENOMINATO JMA – NUOVO BOLOGNA TECHNOLOGY CENTER - Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, c.2, Legge n. 241/1990, da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona, ex art. 14-bis, Legge n. 241/1990, in fase d'istruttoria.**

IL Dirigente
Arch. Angelo Premi
Documento firmato digitalmente¹

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto TEKOTELTECOM S.r.l.

Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Emilia Levante n. 840 (S.S. 9 - Via Emilia)

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di assemblaggio e collaudo di apparecchiature elettroniche svolta dalla società Teko Telecom S.r.l. nello stabilimento ubicato in Comune di Castel San Pietro Terme, via Emilia Levante n. 840 (S.S. 9 - Via Emilia), secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società TEKOTELTECOM SRL è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: SALDATURA COMPONENTI ELETTRONICHE

Portata massima	500 Nm ³ /h
Altezza minima	13 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale Particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

In considerazione della bassa velocità del flusso gassoso nel camino non è fissata periodicità di analisi.

Si prescrive unicamente l'effettuazione delle analisi di messa a regime come disposto dal punto 8 del presente allegato.

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: SALDATURA COMPONENTI ELETTRONICHE

Portata massima	400 Nm ³ /h
Altezza minima	13 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale Particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

In considerazione della bassa velocità del flusso gassoso nel camino non è fissata periodicità di analisi.

Si prescrive unicamente l'effettuazione delle analisi di messa a regime come disposto dal punto 8 del presente allegato.

-
2. Unitamente all'invio delle analisi di messa a regime prescritte al punto 8 del presente allegato, il Gestore di impianto dovrà inoltrare a Arpae AACM – APAM una planimetria rappresentativa del layout aziendale con indicazione delle linee di estrazione afferenti alle attività con posizionamento dei banchi di saldatura, bracci di aspirazione e condotte fino ai punti di emissione E1, E2.

3. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

4. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa

influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APAM).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

5. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta,

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

6. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*);

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

	UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

7. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato,
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite

autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

8. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E1, E2 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E1, E2, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

9. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di validazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

10. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;

2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 10/05/2024 al PG/2024/86214, in data 06/06/2024 al PG/2024/104325 e in data 21/08/2024 al PG/2024/151205).

Pratica Sinadoc 19075/2024

Documento redatto in data 19/11/2024

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto TEKOTELTECOM S.r.l.

Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Emilia Levante n. 840 (S.S. 9 - Via Emilia)

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico del 24/04/2024, presentata dalla società Teko Telecom S.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Castel San Pietro Terme (Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 25/03/2021) per l'attività di assemblaggio e collaudo di apparecchiature elettroniche.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2024/153708 del 26/08/2024.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni del Comune di Castel San Pietro Terme con nota Prot. n. 30091 del 10/10/2024.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Castel San Pietro Terme, visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2024/153708 del 26/08/2024, con parere favorevole/nulla osta acustico Prot. n. 30091 del 10/10/2024 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 10/10/2024 al PG/2024/183375). Il parere del Comune è già riportato nell'Allegato A provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale mentre il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.

3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Valutazione di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 24/04/2024 da. Michele Casadio e da Ilaria Degli Angeli, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società Teko Telecom S.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 30/05/2024 al PG/2024/99762).

Pratica Sinadoc 19075/2024

Documento redatto in data 19/11/2024



Sinadoc 19075/24

Spett.le

Comune di Castel San Pietro Terme

pec: comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it

SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme

U.O. SUE - SUAP - Servizi Amministrativi

pec: suap@pec.comune.cs Pietro.it

e p.c. Arpae Area Autorizzazioni e

Concessioni Metropolitana

Unità AUA e Acque Reflue

c.a. L. Farnè

Trasmesso via PEC

OGGETTO: Contributo tecnico per la matrice acustica su domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla ditta TEKOTELCOM Srl per il sito con unità locale in Comune Castel San Pietro Terme in Via Emilia Levante n. 840.

In relazione al procedimento di richiesta di rilascio Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto, si è presa visione della documentazione trasmessa da codesto Comune assunta agli atti della scrivente Arpae con PG/2024/99762 del 30/05/24 e successive integrazioni pervenute in data 12/6/24 e protocollate con PG/2024/108333.

La documentazione oggetto del presente contributo tecnico è costituito da uno studio di 'Valutazione di impatto acustico per nuovo polo produttivo JMA Wireless in via Emilia Levante n. 840 a Castel San Pietro Terme', redatto in data 24/4/24, da due Tecnici Competenti in Acustica ai sensi della Legge 447/95 con numero di iscrizione all'Elenco Nazionale ENTECA n.5055 e n.5331.

Il progetto oggetto di valutazione consiste nella costruzione di un nuovo capannone destinato ad accogliere uffici con area di deposito nell'ambito delle comunicazioni, in Comune Castel San Pietro Terme in Via Emilia Levante n. 840.

In base alla Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 25/03/2021 del Comune di Castel San Pietro Terme che ha approvato la variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica, il

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Distretto Pianura Imola - sede di Imola – Servizio territoriale di Bologna – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

Via Caterina Sforza 3 Pad. 8 - 40026 Imola (Bo) - Tel. 0542 26761/27269 - fax 0542 30292 - **PEC** aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae Via Po 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - PEC dirgen@cert.arpae.emr.it - www.arpae.it - P.IVA 04290860370



sito oggetto della valutazione acustica risulta inserita in Classe V con i limiti assoluti di immissione rispettivamente 70dBA nel periodo diurno e 60dBA nel periodo notturno.

Le sorgenti sonore identificate sono costituite da una serie di impianti di trattamento aria UTA, posizionate in esterno all'edificio ubicate sul piano di copertura dell'edificio stesso.

Oltre alle sorgenti sonore a servizio della futura struttura, il tecnico estensore ha considerato anche il traffico indotto dai flussi delle auto dei dipendenti (60 auto/h in ingresso e uscita, 3 furgoni/dì e 2 camion/dì). Viene dichiarato che l'area di carico e scarico risulta in posizione schermata rispetto ai ricettori individuati e che tale attività verrà svolta solo in orario diurno dopo le ore 6.00.

Sono stati identificati i ricettori presenti nella zona oggetto di studio, costituiti esclusivamente da edifici residenziali (indicati con R1 e R2): il ricettore R1 ricade nella Classe di destinazione d'uso V, mentre il ricettore R2 ricade in Classe IV, i cui valori limiti assoluti di immissione sono 65 dBA nel periodo diurno e 55 dBA nel periodo notturno.

La via Emilia nel tratto in oggetto è classificata come strada di tipo C e dispone di 2 fasce di pertinenza acustica. I ricettori R1 ed R2 ricadono dentro alla fascia di pertinenza A con limiti per il traffico stradale pari a 70 dBA diurni e 60 dBA notturni, mentre il capannone di progetto ricadrebbe nella quasi totalità nella fascia B.

Nella documentazione presentata, viene indicato che è stato effettuato un monitoraggio fonometrico di 24h in data 8/4/24, posizionando il microfono in corrispondenza del cancello di ingresso del ricettore R1, ad una altezza di 4 metri dal piano campagna (rilievo postazione P1); il monitoraggio è finalizzato a valutare il clima acustico dell'area allo stato attuale, condizionato esclusivamente dal traffico veicolare presente sulla via Emilia. Il rilievo fonometrico svolto dimostra che il clima acustico della zona rispetta i limiti assoluti di zona per entrambe le Classi acustiche di IV (ricettore R2) che quelli di V Classe (ricettore R1), così come i limiti previsti dal DPR 142/04 per la tipologia stradale in cui ricadono i due ricettori, Tipo C - fascia A.

Gli impatti che gli impianti UTA avranno sul clima acustico della zona viene determinato, dal tecnico estensore, considerando cautelativamente 6 impianti con una potenza sonora L_w pari 75 dBA; tali dati vengono estrapolati da altri impianti utilizzati per progetti di pari dimensioni. I macchinari che verranno ubicati sulla copertura, saranno valutati cautelativamente tutti con funzionamento contemporaneo e al massimo regime, con un livello equivalente complessivo di pressione sonora L_p pari a 74,0 dBA. Il funzionamento sarà esclusivamente durante il periodo diurno. In merito a tale valore di livello equivalente di pressione sonora, nella relazione non viene indicata la metodologia o il calcolo algoritmico per giungere a tale risultato.

Per determinare invece gli impatti sonori ai ricettori presi in considerazione, il tecnico estensore applica la propagazione del contributo degli impianti tecnologici secondo tipologia di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Distretto Pianura Imola - sede di Imola – Servizio territoriale di Bologna – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

Via Caterina Sforza 3 Pad. 8 - 40026 Imola (Bo) - Tel. 0542 26761/27269 - fax 0542 30292 - **PEC aoobo@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae Via Po 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - PEC dirgen@cert.arpae.emr.it - www.arpae.it - P.IVA 04290860370



sorgente sonora (UNI 9884 e UNI 11143). Il contributo relativo alle unità esterne della copertura, propagate in corrispondenza del ricettore R2, posto nel punto più vicino a 110 metri, è pari a 33,0 dBA. Tale contributo risulta poco rilevante dati i livelli di rumore residuo registrati. Anche in questo caso in merito al valore determinato dei 33,0 dBA presso il ricettore, anche se sono state indicate le norme UNI di applicazione, sarebbe stato utile riportare nella relazione la descrizione della metodologia per giungere a tale risultato.

Nelle conclusioni dello studio, il tecnico estensore dichiara quindi che in base ai livelli sonori determinati presso i ricettori residenziali di interesse, questi saranno conformi ai limiti assoluti e anche al limite differenziale di immissione. Anche per il traffico indotto dall'attività, presentando la via Emilia un flusso veicolare già di per sé sostenuto, quello prodotto dalla ditta risulterà poco rilevante.

Alla luce di quanto sopra dedotto dal documento previsionale di impatto acustico, si esprime Parere Favorevole al rilascio del Nulla Osta Acustico con le seguenti prescrizioni:

- entro giorni 30 dall'installazione e messa a regime degli impianti di trattamento di aria e delle opere connesse, dovrà essere effettuato un collaudo acustico post operam, finalizzato alla verifica del rispetto dei valori assoluti di immissione sonora per la Classe di appartenenza e dei limiti differenziali presso tutti i ricettori individuati. A tal fine dovranno essere eseguite misure strumentali di rumore residuo (considerando il periodo di morbida rispetto al traffico stradale) e di rumore ambientale, in prossimità degli stessi, nel caso risultasse impossibile accedere al loro interno.

Qualora dall'analisi dei risultati del collaudo emergano criticità, l'attestazione del rispetto dei valori limite dovrà indicare i livelli sonori prima e dopo l'inserimento degli interventi di mitigazione acustica che si rendessero necessari per il rientro dei livelli sonori nei limiti di legge.

- entro i successivi 30 giorni dovrà essere trasmessa opportuna relazione di Valutazione di Impatto Acustico a Comune ed Arpae a firma di Tecnico Competente in Acustica iscritto all'elenco ENTECA, con relativi risultati di detto collaudo con annessi fogli delle misure strumentali fonometriche effettuate.

L'istruttoria tecnica è stata eseguita dal Tecnico Barbara Sotto Corona al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

Incarico di funzione Distretto di Pianura - Imola
dott.ssa Federica Forti

(Documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.